



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio Studi

11/10/2024

OSSERVAZIONI ALLO SCHEMA DI DECRETO DI MODIFICA AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO 28 LUGLIO 2021 RECANTE LE “REGOLE TECNICHE-OPERATIVE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO”

1. PREMESSA.

Come noto, l'art. 13, comma 1, dell'allegato II al codice del processo amministrativo (di seguito, cpa), prevede l'adozione, mediante decreto del Presidente del Consiglio di Stato, delle regole tecnico-operative per la sperimentazione e la graduale applicazione degli aggiornamenti del processo amministrativo telematico (di seguito, PAT). Il citato decreto, e le successive modificazioni, sono adottate *“sentiti il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di trasformazione digitale, il Consiglio nazionale forense, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative”*.

Pertanto, in via preliminare, si osserva l'opportunità di inserire, tra le premesse allo schema del decreto del Presidente del Consiglio di Stato, anche l'acquisizione del parere del Consiglio Nazionale Forense, in linea con la disciplina sopra richiamata.

Le presenti osservazioni sono infatti da intendersi come prodromiche all'adozione del parere di competenza del Consiglio Nazionale Forense, la cui formulazione è subordinata alla ricezione dello schema di decreto di modifica, completo in ogni sua parte, anche con riferimento all'indicazione del regime transitorio.

In linea generale, pur apprezzando i miglioramenti tecnici apportati al portale dell'Avvocato e all'attenzione riposta ai profili della sicurezza dei sistemi informativi della Giustizia Amministrativa, si rappresenteranno di seguito taluni rilievi critici, con riferimento alle modalità di accesso al portale dell'Avvocato, alla prospettazione dell'uniformazione dei modelli redazionali degli atti e alle modalità di effettuazione del deposito.

2. MODALITÀ DI ACCESSO AL PORTALE DELL'AVVOCATO.

Si osserva che, in primo luogo, appare problematica la previsione dello SPID e CIE come unico strumento di accesso al portale dell'Avvocato e al fascicolo telematico (v. la nuova formulazione dell'art. 18 dell'Allegato 2 del DPCS 28 luglio 2021 e il contenuto della relativa Relazione Illustrativa).

Invero, l'abbandono del precedente meccanismo di identificazione realizzato mediante l'inserimento di credenziali personali che allo stato ha dato ottimi riscontri e nessuna criticità, appare contrastante con l'esigenza di semplificazione ed efficienza che sembra ispirare l'intervento di riforma proposto.

Per un primo profilo, infatti, si rappresenta come i sistemi SPID/CIE costituiscono sistemi di identificazione strettamente personali che rendono oltremodo difficoltoso, se non materialmente impossibile in concreto, consentire agli avvocati – soprattutto a quelli onerati di un maggior numero di contenzioso – di delegare ai collaboratori le operazioni materiali legate al deposito degli atti o all'accesso ai fascicoli.

Inoltre, a seconda del provider scelto dal professionista, lo SPID può essere utilizzato su un solo dispositivo, complicando ulteriormente la possibilità di delega a collaboratori autorizzati.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio Studi

Per un secondo profilo, le legittime esigenze di sicurezza sembrano già sufficientemente garantite dal tradizionale sistema di accesso con credenziali, che, peraltro, continua a essere previsto dallo schema di Decreto per magistrati e personale di segreteria, oltre che per tutte le altre giurisdizioni.

Ulteriori garanzie di sicurezza sono, inoltre, fornite dall'obbligo di firma digitale in fase di deposito, il che elimina ogni possibile dubbio circa l'identificazione del professionista, già censito in un albo pubblico, identificato tramite PEC e vincolato a rigorosi obblighi deontologici.

In tale contesto, l'adozione esclusiva agli strumenti di identificazione previsti dall'art. 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale non apporta in concreto alcun vantaggio al processo amministrativo telematico e, anzi, rappresenta un passo indietro rispetto agli obiettivi di efficacia ed efficienza del PAT, oltre a costituire un ostacolo inutile all'accesso alla giustizia.

In altri termini, il Consiglio Nazionale Forense ritiene opportuno continuare a mantenere il regime di accesso attuale o prevederne uno doppio, mediante credenziali e identità digitale, e, in ogni caso, ritiene necessario che siano individuate modalità che consentano anche ai collaboratori dello studio di provvedere alle attività materiali di deposito e consultazione.

3. UNIFORMAZIONE DEI MODELLI PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI.

Nonostante non sia oggetto dello schema di decreto in esame, il Consiglio Nazionale Forense ritiene opportuno rilevare le criticità delle osservazioni contenute nella relazione illustrativa (v. in particolare la Relazione Illustrativa, pag. 3) circa l'opportunità di "ulteriori evoluzioni" volte a realizzare l'uniformazione dei *format* degli atti processuali, secondo l'esperienza invalsa davanti alle Corti Europee.

Sul punto si precisa che la previsione di format editabili per la redazione dell'atto processuale costituirebbe una grave limitazione della autonomia redazionale del difensore, non prevista da alcuna norma dell'ordinamento giuridico e, quindi, si tradurrebbe in una inammissibile interferenza con il diritto di difesa, di cui all'art. 24 Cost.

4. MODALITÀ DI DEPOSITO.

In assenza di una chiara indicazione in tal senso, il Consiglio Nazionale Forense rappresenta l'opportunità di mantenere, anche nel nuovo portale dell'Avvocato, la funzione che consenta di apportare salvataggi alla procedura di deposito in corso in modo da poterla realizzare anche in un momento successivo.

Tale funzionalità risulta infatti preziosa per assicurare la migliore organizzazione dell'attività del professionista.

5. CONCLUSIONI.

Sulla base delle considerazioni qui espresse, il Consiglio nazionale forense, nel quadro del principio di leale collaborazione tra le Istituzioni pubbliche preposte ad assicurare il corretto svolgimento delle funzioni giurisdizionali, richiamando la previsione di legge per cui "*l'avvocato ha la funzione di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti*" (art. 2, co. 2, L. 247/2012) ed in ossequio al generale principio di sussidiarietà, rivolge al Presidente del Consiglio di Stato la richiesta di valutare la modifica del Decreto, al fine di garantire l'efficacia dello strumento processuale e il pieno rispetto del diritto di difesa costituzionalmente tutelato.